



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO**  
(Provincia di Napoli)

**SERVIZIO SINDACO**

**ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE**

**N. Ord. Reg.Gen.:151 del 06-04-2020**

**OGGETTO:** MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA EPIDEMIA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI E DEI PROCEDIMENTI URGENTI.

**IL SINDACO**

- Vista la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia;
- Visto il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, con cui sono state dettate nuove disposizioni, anche con riferimento al lavoro nelle PA;
- Visto il Decreto Legge n. 11 dello 8 marzo 2020, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”, con cui sono state disposte ulteriori misure di contrasto alla diffusione della epidemia;
- Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il DPCM dello 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

- epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il DPCM del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
  - Visto il DPCM dello 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
  - Visto il DPCM del 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
  - Visto il DPCM del 01 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
  - Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”, con cui sono state indicate nuove misure per il contrasto alla emergenza sanitaria, ivi comprese disposizioni per l'organizzazione del lavoro pubblico;
  - Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con cui sono state indicate misure per l'organizzazione del lavoro pubblico;
  - Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020, “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, con cui sono state illustrate alcune delle disposizioni dettate dal legislatore e dal Governo per l'organizzazione del lavoro pubblico durante l'epidemia da COVID-19;
  - Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 dello 1 aprile 2020, “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Circolare esplicativa”;
  - Visto il d.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 50 e 54, spetta al Sindaco la competenza all'adozione delle ordinanze, ivi comprese quelle contingibili ed urgenti, oltre che nella veste di organo di vertice del comune, anche in quelle di rappresentante della comunità locale e di ufficiale di Governo;
  - Considerato che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;
  - Assunto che, sulla base delle previsioni legislative ed in particolare del d.l. n. 18/2020, articolo 87, la modalità del lavoro agile o smart-working nella attuale fase di emergenza è “la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni”;
  - Ritenuto che, a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei cittadini, ivi compresi i dipendenti, anche riducendo drasticamente gli spostamenti, e che nel contempo occorre garantire ai cittadini la erogazione dei servizi essenziali e lo svolgimento delle attività indifferibili, ivi comprese quelle necessarie a garantire il funzionamento dell'ente e considerando che allo stato attuale la durata delle

- limitazioni è incerta;
- Ritenuto che occorre garantire il massimo supporto alle attività delle strutture sanitarie e della protezione civile;
  - Ritenuto necessario procedere alla sanificazione delle sedi del comune e degli istituti scolastici, procedendo d'intesa con la provincia e/o la città metropolitana per quelli di scuola media superiore;
  - Considerato che per i dipendenti la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile è la modalità ordinaria nella attuale fase di emergenza sanitaria e che la stessa modalità non viene applicata nei casi in cui risulta incompatibile con lo svolgimento delle attività e che, per i dipendenti che non sono utilizzati per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e per garantire il massimo di cooperazione e supporto per il contrasto della emergenza COVID-19 e che non sono utilizzati con le modalità del lavoro agile, l'ente ha disposto forme di intervento per diminuire la presenza;
  - Assunto che sulla base dell'articolo 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020 sono sospesi fino al 15 aprile ed a partire dal 23 febbraio tutti i termini dei procedimenti amministrativi, siano essi ad iniziativa di parte o avviati d'ufficio, ed inoltre che sono sospesi i termini per la maturazione del cd silenzio assenso. Ed inoltre che le PA devono comunque garantire la più rapida conclusione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli considerati urgenti, anche tenendo conto delle istanze motivate dei soggetti interessati. Ed inoltre che le PA devono garantire il rispetto dei termini di erogazione degli stipendi e di effettuazione dei pagamenti;
  - Considerato che occorre dettare dei criteri per la individuazione dei procedimenti urgenti e lasciare alla autonomia operativa dei singoli dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti ai responsabili) la loro concreta individuazione;
  - Valutato che nella attuale fase di emergenza da COVID-19 assumono particolare rilievo tutte le iniziative dirette a sostenere il sistema economico ed a tutelare i cittadini che versano in condizione di indigenza;
  - Ritenuto necessario, in considerazione del rilievo di queste misure, che esse siano rese operative nel piano delle performance e/o nel piano dettagliato degli obiettivi;
  - Sentiti i responsabili dei servizi Protezione Civile e Servizi Sociali, nonché per gli aspetti contabili responsabile del servizio economico finanziario;
  - Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale per la coerenza con il dettato normativo;

## **ORDINA**

1. garantire le seguenti prestazioni indispensabili:
  - a. raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
  - b. servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
  - c. servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti;
  - d. manutenzione delle reti stradale, idrica e fognaria;
  - e. manutenzione degli impianti di depurazione;
  - f. polizia municipale
  - g. supporto alle attività necessarie nella attuale fase di emergenza sanitaria;
  - h. gestione del personale;
  - i. servizio di protezione civile;
  - j. raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  - k. ragioneria;
  - l. protocollo;
  - m. economato e provveditorato;
  - n. sistemi Informativi;

- o. attività necessarie alla effettuazione dei pagamenti;
  - p. attività necessarie alla conclusione dei procedimenti dichiarati urgenti.
- 
- 2. disporre la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali;
  - 3. rispettare i termini di scadenza degli stipendi, dei pagamenti e dei contributi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente;
  - 4. rispettare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente, nonché a rispettare i termini di maturazione del silenzio assenso in tutti i casi in cui dagli stessi derivino conseguenze sul sistema economico e/o sulla tutela dei cittadini che versano in condizione di indigenza, anche tenendo conto delle segnalazioni dei soggetti interessati;
  - 5. aggiornare il piano della performance alla luce del presente provvedimento.

La validità della presente ordinanza decorre dal giorno di adozione e fino al giorno 13 aprile 2020. Tale data potrà essere prorogata in presenza di una proroga delle condizioni di emergenza.

### **Il Vicesindaco**

dott. Tommaso Andreoli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.